



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2, che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”, attribuendo a quest’ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall’articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare, l’articolo 13 che definisce norme sul conferimento e l’esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso I);

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13 relativi allo svolgimento delle attività di stoccaggio;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l’articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, e l’articolo 1, comma 61, secondo cui “I titolari



di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.”;

VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso II);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante “Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell’articolo 3, del succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della concessione di stoccaggio è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2011;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e ss.mm.ii, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e, in particolare, l’articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;

VISTO il comma 19 del citato articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, “continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in



corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.”;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e, in particolare, l'articolo 37, nel quale è stabilito, tra l'altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo, gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;

VISTO il decreto ministeriale 21 giugno 1982 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha conferito alla Società AGIP la concessione denominata “FIUME TRESTE STOCCAGGIO” per la durata di trenta anni per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale entro il cosiddetto Livello C2 del campo di San Salvo su una superficie complessiva di 115,60 km² in territorio delle province di Chieti e Campobasso;

VISTO il decreto ministeriale 27 febbraio 1991 con il quale è stata approvata una modifica al programma lavori della concessione “FIUME TRESTE STOCCAGGIO” estendendo l'attività di stoccaggio su altri livelli, denominati Livelli B, C e C1, sottostanti il Livello C2;

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 1998 con il quale è stata modificata la titolarità della concessione “FIUME TRESTE STOCCAGGIO” a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP nella Società ENI;

VISTO il decreto ministeriale 13 marzo 2000 con il quale lo stoccaggio di gas naturale è stato esteso ai livelli più superficiali, Pool DEE0, elevando, contestualmente, dal 90% al 100% la pressione statica massima di stoccaggio per tutti i livelli interessati, rispetto alla pressione statica originaria;

VISTO il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 di conferma e delimitazione dell'area della concessione “FIUME TRESTE STOCCAGGIO” su un'area pari a 76,79 km² di superficie, di cui 70,65 km² in territorio della provincia di Chieti e 6,14 km² in provincia di Campobasso, in un volume compreso tra le quote di -880 m e di -1.190 m sul livello del mare;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha modificato la titolarità della concessione, a seguito del conferimento del ramo d'azienda, dalla Società ENI S.p.A. alla Società STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche “STOGIT” o “Società” o “Concessionario”) con sede operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013) e sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7 (C.A.P. 20097) - (Codice Fiscale 13271380159);

VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 2011 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha accordato la prima proroga decennale del termine di scadenza della concessione di stoccaggio



“FIUME TRESTE STOCCAGGIO”, per la prosecuzione del normale esercizio di stoccaggio, senza variazione del programma lavori già a suo tempo approvato, fino al 20 giugno 2022;

CONSIDERATO il documento “Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche”, di seguito “Indirizzi e linee guida”, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014 e i risultati della sperimentazione degli Indirizzi e linee guida nella concessione "MINERBIO STOCCAGGIO", come riportati nella "Relazione finale Luglio 2019", redatta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e trasmessa al Sindaco di Minerbio, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in data 23 luglio 2019, prot. INGV n.10918;

VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee Guida sopra citate, in occasione della riunione svoltasi in data 23 dicembre 2015, ha chiarito che “per reiniezione si intende reiniezione di fluidi incompressibili e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio.”;

VISTA l’istanza prot.n. 297 del 18 maggio 2020, con la quale STOGIT S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011, la seconda proroga decennale, fino al 20 giugno 2032, del termine di scadenza della concessione di stoccaggio “FIUME TRESTE STOCCAGGIO”, al fine della prosecuzione dell’esercizio;

VISTA la nota prot. n. 972 del 1 dicembre 2022 con la quale STOGIT S.p.A. ha chiarito che il progetto relativo all’incremento della pressione massima di esercizio del livello C2 oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ($P_{max}=1,10P_i$) non rientra, né deve essere considerato, nel procedimento di richiesta di seconda proroga della concessione, e contestualmente chiede di poter scorporare dal procedimento di proroga anche i seguenti progetti attualmente gestiti con iter istruttori separati:

- progetto per lo sviluppo allo stoccaggio del nuovo livello F, con esecuzione di quattro nuovi pozzi;
- progetto per l’installazione di un nuovo elettrocompressore;

CONSIDERATO che l’istanza di proroga in esame non prevede la modifica del programma lavori approvato, ma solo la realizzazione di attività di studio e di mantenimento delle attività di monitoraggio in essere; in particolare:

- studi geologici e di giacimento - potranno essere aggiornati gli studi ed i modelli 3D di giacimento esistenti (statici, dinamici e geomeccanici), in funzione della disponibilità di dati provenienti dall’eventuale perforazione di nuovi pozzi, dagli studi geofisici, nonché dall’analisi dei monitoraggi (misure di pressione, dati geodinamici e fluidodinamici);
- attività di monitoraggio - STOGIT S.p.A. prevede di mantenere operative le reti di monitoraggio esistenti (stazioni microsismiche di superficie, stazioni CGPS) e i monitoraggi delle pressioni di poro. In particolare, il monitoraggio dei movimenti del suolo è realizzato dal 2003 attraverso la tecnica dell’Interferometria SAR mediante l’interpretazione di immagini satellitari PS Radar; è inoltre attiva da dicembre 2014 una stazione CGPS installata presso la centrale di stoccaggio e una seconda stazione CGPS è stata installata nel 2022. Il monitoraggio microsismico di superficie è eseguito attraverso una rete composta da 12 stazioni microsismiche (l’ultima installata nel 2022 su richiesta del CTR). L’acquisizione dati è iniziata nel dicembre 2013, a seguito dell’installazione delle prime 10 stazioni dotate di sensori sismometrici a 3 canali ad alta frequenza di campionamento; nel 2016 e 2022 sono state installate altre 2 stazioni e nel 2017 è



stata installato un accelerometro a tre canali nella stazione FT07. Nel 2019 è stata inoltre installata presso la centrale una rete accelerometrica costituita da un *data logger* a 12 canali di registrazione collegato a n. 4 accelerometri triassiali che al superamento di una soglia di accelerazione preimpostata attivano un segnale recepito dal sistema DCS di centrale. La segnalazione al DCS e alla sala del dispacciamento produce, oltre all'allarme, anche il blocco dell'impianto. Il monitoraggio delle pressioni di poro è effettuato mediante: i. la rilevazione in continuo della pressione a testa pozzo tramite appositi misuratori per tutti i pozzi; ii. l'acquisizione in continuo di dati di pressione di fondo pozzo in corrispondenza di alcuni pozzi dotati di strumentazione DPTT per il monitoraggio continuo in tempo reale; iii. l'acquisizione di dati di pressione di fondo pozzo tramite memory-gauges, ad integrazione dei dati dei DPTT; iv. campagne di acquisizione di profili statici di pressione e temperatura in pozzi selezionati, eseguite al termine delle fasi di iniezione e di erogazione;

CONSIDERATO che STOGIT ha inoltre presentato apposito allegato tecnico per illustrare gli interventi di massima da eseguire al termine dell'attività, necessari al ripristino dello stato delle aree ora occupate dagli impianti:

- chiusura mineraria pozzi;
- bonifica e fondellatura delle condotte;
- sconnessione delle linee elettro-strumentali;
- bonifica e smantellamento degli impianti e delle carpenterie;
- demolizione delle strutture in calcestruzzo (opere civili);
- conferimento materiale di risulta nelle discariche autorizzate.

Il medesimo documento contiene anche una sintetica descrizione delle procedure di caratterizzazione delle aree impiantistiche, per la verifica del rispetto dei limiti di "Concentrazione soglia di contaminazione" (CSC) disposti per i "Siti ad uso industriale commerciale", ai sensi dell'articolo 249 del decreto legislativo n. 152/2006;

PRESO ATTO che in data 21 gennaio 2010, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il Concessionario ha presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Regione Abruzzo e al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Regione Molise il Rapporto di Sicurezza (RdS) entro i termini stabiliti dalla citata circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, ottenendo in data 28 marzo 2013 il Parere Tecnico Conclusivo favorevole del CTR;

PRESO ATTO che in data 3 gennaio 2014 il Concessionario ha presentato un aggiornamento del RdS al CTR Abruzzo e al CTR Molise, ottenendo in data 12 maggio 2015 il Parere Tecnico Conclusivo favorevole;

PRESO ATTO che in data 20 gennaio 2015 il Concessionario ha presentato al CTR Abruzzo e al CTR Molise un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, ottenendo il Parere Tecnico Conclusivo favorevole in data 2 agosto 2016;

PRESO ATTO che in data 16 maggio 2016 il Concessionario ha presentato al CTR Abruzzo e al CTR Molise un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

PRESO ATTO che in data 27 giugno 2019 il Concessionario ha presentato al CTR Abruzzo e al CTR Molise un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, recependo le prescrizioni delle istruttorie precedenti e ottenendo il Parere Tecnico Conclusivo favorevole in data 29 aprile 2021;



CONSIDERATO il parere della Divisione VII - UNMIG dell'Italia Centrale della Direzione Generale infrastrutture e sicurezza espresso con nota Prot. n. 35670 del 28 ottobre 2022, che, relativamente all'istanza di seconda proroga presentata dalla STOGIT, ha ritenuto che "Tenuto conto del corretto svolgimento nell'esercizio degli impianti e delle operazioni di stoccaggio, del notevole impegno sia sotto il profilo tecnico che economico fin qui svolto, non rilevando motivi ostativi, si esprime parere favorevole alla proroga decennale richiesta ...";

CONSIDERATO il parere favorevole alla proroga decennale espresso dalla Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie Sezione a) nel corso della riunione del 15 giugno 2023 (Prot. n.105462 del 28 giugno 2023);

CONSIDERATO che, con nota n.00115964 del 17.07.2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Divisione III Sicurezza Approvvigionamenti, ha chiesto alle Regioni Abruzzo e Molise l'emanazione dell'Atto di Intesa in merito all'istanza di seconda proroga decennale della Concessione di stoccaggio di gas naturale "FIUME TRESTE STOCCAGGIO", per la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori già approvato;

VISTE la Delibera Regionale n. 932 del 20.12.2023 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo e la Delibera n. 223 del 16.05.2024 della Giunta Regionale della Regione Molise con le quali le Regioni hanno deliberato l'intesa per la seconda proroga della concessione di stoccaggio "FIUME TRESTE STOCCAGGIO" per la prosecuzione del normale esercizio senza variazione del programma lavori già approvato;

CONSIDERATO che la concessione "FIUME TRESTE STOCCAGGIO" è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 18, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rientra nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;

CONSIDERATO che la Società STOGIT ha finora eseguito il programma lavori autorizzato e adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione "FIUME TRESTE STOCCAGGIO" e che il programma a suo tempo approvato e finora seguito consente l'adeguata prosecuzione dell'attività di stoccaggio per il periodo di seconda proroga,

DECRETA

Articolo 1

Proroga della concessione

1. È accordata alla Società STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la seconda proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "FIUME TRESTE STOCCAGGIO", con decorrenza 21 giugno 2022, fissando il nuovo termine di scadenza al 20 giugno 2032.

2. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011.



3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011, non potrà essere aumentata la capacità di stoccaggio mediante operazioni che comportano il superamento, in condizioni stazionarie, della pressione statica originaria del giacimento (SBHPi) nei tre pool attualmente utilizzati, che, riportata al datum, è pari a:

- Fiume Treste pool BCC1 - SBHPi= 134,2 Kg/cm²ass (datum -1.112 m slm);
- Fiume Treste pool C2 - SBHPi= 131,5 Kg/cm²ass (datum -1.067 m slm);
- Fiume Treste pool DEE0 - SBHPi= 130,7 Kg/cm²ass (datum -1.022 m slm).

Articolo 2

Programma lavori

1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori già approvato.

Articolo 3

Estensione della concessione

1. L'area della concessione è confermata in 76,79 km², di cui 70,65 km² in territorio della provincia di Chieti e 6,14 km² in provincia di Campobasso, come risultante dal decreto ministeriale di conferma della concessione dell'11 febbraio 2002, citato nelle premesse.

2. Il volume di stoccaggio è compreso tra le quote di -880 m e di -1.190 m sul livello del mare.

Articolo 4

Canoni

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo - Molise, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Articolo 5

Obblighi e prescrizioni

1. Il Concessionario, entro sei mesi dalla data del presente decreto, è tenuto a consegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – ex DGIS i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del titolo concessorio, nonché i dati e le elaborazioni inerenti al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati.

2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, il Concessionario è tenuto a proseguire nel monitoraggio svolto secondo i requisiti indicati nel documento “Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche”, anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione effettuata nella concessione “Minerbio Stoccaggio”, come riportati nella “Relazione finale Luglio 2019”, redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, il Concessionario invierà al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – ex DGIS una relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati. Con cadenza annuale il



Concessionario trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – ex DGIS una relazione relativa ai risultati di tali monitoraggi.

3. Il Concessionario è tenuto a garantire l'efficacia e la trasparenza delle attività di monitoraggio svolte, attraverso la realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio.

Articolo 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse e sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Marilena Barbaro)